



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA**  
- PRIMA SEZIONE CIVILE -  
*SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO*  
*E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA*

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Talamo ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. [REDACTED]/2017 RG Lav. promossa da:

[REDACTED],

*rappresentato e difeso in giudizio, giusta procura in atti, dagli avv. GIOVANNI BURLA, BARBARA BURLA e TITO BURLA, con domicilio eletto presso il loro studio in CONTRA' SANTO STEFANO 15 36100 VICENZA,*

*ricorrente*

**contro**

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI,**

*rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dagli avv. [REDACTED]  
[REDACTED], con domicilio eletto presso l'avv. [REDACTED] con studio  
professionale in [REDACTED],*

*resistente*

**conclusioni** : come precisate nel corso dell'udienza in data [REDACTED]/[REDACTED]/2019.

**Oggetto** : Obbligo contributivo del datore di lavoro.

**motivazione**

Sono circostanze pacifiche tra le parti, che sugli aspetti in fatto deducendo fatti identici – ciò peraltro rendendo inaccoglibile la prima e la terza ragione di opposizione dal ricorrente sviluppata –, quelle per cui:

- il ricorrente [REDACTED], già titolare di pensione di vecchiaia anticipata a partire dall' [REDACTED], abbia presentato nel [REDACTED] alla Cassa convenuta domanda per la percezione del supplemento di pensione contributivo;
- nell'occasione, la Cassa si avvedeva che lo [REDACTED] aveva continuato ad esercitare l'attività professionale anche successivamente alla

maturazione del diritto alla pensione anticipata, senza tuttavia provvedere al versamento della relativa contribuzione;

- la Cassa richiedeva allo [REDACTED], con riferimento agli anni dal [REDACTED] al [REDACTED], la regolarizzazione della sua posizione contributiva mediante il pagamento di somma pari ad €. [REDACTED];
- In mancanza di pagamento tali somme venivano iscritte a ruolo e, successivamente, confluivano nella cartella di pagamento oggi impugnata.

Parimenti assodato è come il ricorrente, ritenendo di trovarsi in situazione di irregolarità, determinata da un mero errore, solo con riferimento all'anno [REDACTED], abbia provveduto nel corso dell'anno [REDACTED] a versare la somma di €. [REDACTED] a titolo di contribuzione soggettiva ed integrativa. Il ricorrente, in relazione a tale omissione, chiede, senza tuttavia argomentarne le ragioni, applicazione di sanzione in misura ridotta.

Nega poi il ricorrente essere egli tenuto alla corresponsione di contributi con riferimento al reddito riferibile all'associazione professionale dallo stesso costituita con altro collega; associazione professionale che avrebbe cessato l'attività nel corso del [REDACTED] limitandosi da tale anno al pagamento, per conto dei due professionisti (che quindi ancora svolgono, entrambi, attività professionale), dei costi di gestione dello studio professionale; costi di gestione che l'associazione riaddebiterebbe ai due professionisti; riaddebito che genererebbe un volume IVA e che pertanto la Cassa convenuta ritiene di dover assoggettare a contribuzione.

Nel corso del giudizio il ricorrente ha richiesto all'Agenzia delle Entrate, che per conto della Cassa convenuta esercita le funzioni di riscossione, di aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (c.d. *rottamazione delle cartelle*) disciplinata dall'art. 6, DL 193/2016; beneficio questo dall'Agenzia delle Entrate accordato al ricorrente che ha provveduto – come dimostrato dal ricorrente e dalla parte convenuta non contestato - ai relativi ed integrali pagamenti.

Richiede quindi il ricorrente, che con nota del [REDACTED]1 [REDACTED]/2019 ha rinunciato al giudizio in adempimento dell'impegno assunto in tal senso ai sensi dell'art. 6, co. 2, DL 193/2016, che venga oggi dichiarata l'estinzione dello stesso con compensazione delle spese.

Si oppone ad una simile soluzione parte convenuta che ritiene non applicabile a sé, al pari di ogni altro Ente previdenziale privato, il disposto dell'art. 6, DL 193/2016. Chiede pertanto la CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI che venga pronunciata

sentenza che affronti il merito della questione e rigetti l'opposizione svolta ed accerti la sussistenza del credito portato dalla cartella opposta.

\*

Preliminare è la risoluzione della tematica da ultimo sorta nel corso del giudizio e, quindi, in merito alla possibilità da parte del ricorrente di accedere alla definizione agevolata inerente i carichi affidati agli agenti della riscossione dal ■■■■ al ■■■■.

Circa tale questione deve essere evidenziato come la norma in esame, evidentemente di infelice formulazione come peraltro conferma la necessità sentita dal Legislatore di provvedere alla sua interpretazione autentica, appare riferibile ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal ■■■■ al ■■■■ inerenti sanzioni dovute dai contribuenti in relazione ad omissioni contributive essendo invero escluse le sole sanzioni dovute dagli Enti Previdenziali estranee alle violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi.

Ciò detto parte convenuta in modo arguto propone interpretazione adeguatrice della norma in questione, spingendosi peraltro ad ipotizzare la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale.

In base alla tesi della CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, l'art. 6, DL 193/2016, ove interpretato nel senso di ricomprendere anche le sanzioni irrogate da Enti Previdenziali Privatizzati, lederebbe l'autonomia, dalla Legge riconosciuta ed in un certo senso imposta, delle Casse private e finirebbe per compromettere la funzionalità delle stesse impedendo loro il perseguimento degli obiettivi che la stessa Carta Costituzionale loro impone di raggiungere. Evidenzia inoltre la convenuta l'irrazionalità della norma contestata che finisce per offrire regolamentazione differente a situazioni identiche non ricomprendendo l'art. 6, DL 193/2016 le sanzioni irrogate da Enti privatizzati che non si avvalgono per la riscossione dell'Agente della riscossione pubblico e, quindi, del sistema di riscossione mediante ruoli.

Ora, utili indicazioni al fine della risoluzione, in senso sfavorevole alla parte convenuta, della questione interpretativa sopra indicata possono rinvenirsi nella pronuncia n. 29/2018 resa dalla Corte Costituzionale a più riprese dal ricorrente menzionata. Pronuncia che, pur trattando del rapporto tra poteri impositivi dello Stato e poteri impositivi delle Regioni e rispettivi ambiti di intervento, ben si attaglia al caso in questione.

Ai principi espressi dalla suddetta pronuncia si rimanda qui essendo sufficiente sottolineare, a giustificazione dell'intervento normativo e della sua inerenza anche

alle sanzioni irrogate dalle casse private, come la normativa in esame non incida in alcun modo sul capitale dovuto alle casse (fatto questo che rende il meccanismo qui in esame di molto differente, ai fini della tenuta costituzionale della norma, rispetto ad altra tipologia di interventi normativi incidenti sull'autonomia delle casse private), come l'applicazione della medesima normativa non risulti incidere in termini rilevanti sui bilanci della Cassa convenuta la quale, in ragione dello detto sistema, plausibilmente beneficia di una significativa riduzione del contenzioso e, quindi, della riduzione dei costi di gestione dello stesso, e in ogni caso, qui richiamando le argomentazioni spese dalla Corte Costituzionale (sent. 29/2018), come la norma dalla convenuta contestata si inserisca <<in un più ampio contesto normativo (art. 1 del d.l. n. 193 del 2016) caratterizzato dallo scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia [...] con la conseguente attribuzione delle relative funzioni ad un apposito ente pubblico economico (Agenzia delle entrate-Riscossione) [...]. Come si legge nelle premesse del d.l. n. 193 del 2016, la riforma conseguiva alla rilevata necessità [...] di evitare che l'ente subentrante ad Equitalia si trovi già ad avere un pesante arretrato tale da condizionare l'avvio e l'attuazione della riforma strutturale (questo aspetto è evidenziato in particolare nel dossier dell'Ufficio Studi del Senato, XVII, A.S. n. 2595-d.l. 193/2016). 6.— Si è in presenza, pertanto, di una riforma di sistema, sia pure limitata nel tempo, avente ad oggetto specificamente la riscossione mediante ruoli; una procedura caratterizzata da esigenze unitarie che impongono una disciplina centralizzata ed omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati. 6.1.— In questa prospettiva, in particolare, non può assumere rilievo il fatto che siano coinvolte anche le imposte "proprie" delle Regioni, come lamenta la ricorrente, atteso che, sul piano formale, non si giustificerebbero modalità diverse di una procedura naturalmente unitaria, e, sul piano sostanziale, ne deriverebbe la necessità di moltiplicare l'emissione dei ruoli in relazione ai differenti tipi di imposte, con un appesantimento operativo incompatibile con la finalità perseguita di migliorare la razionalità e la efficienza del sistema. 7.— Ricorrono, dunque, le condizioni che legittimano l'esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato del «coordinamento [...] del sistema tributario» ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. nonché dell'art. 119, secondo comma, Cost., e in conseguenza non sussiste la lamentata lesione delle competenze regionali in materia di autonomia finanziaria>>.

Posto quanto sopra e quindi confermato come l'art. 6, DL 193/2016 trovi applicazione anche al caso di specie, occorre rilevare come parte convenuta non abbia accettato la rinuncia agli atti doverosamente effettuata dal ricorrente non trovando quindi qui applicazione il meccanismo di liquidazione delle spese di lite di cui all'art. 306, co. 4 cpc.

Cionondimeno deve essere evidenziato come il pagamento delle somme di cui all'art. 6, co. 1, DL 193/2016 sia estintivo del debito (<<i debitori possono estinguere

*il debito senza corrispondere le sanzioni>>*), ciò imponendo, in ragione del fatto sopravvenuto, l'accoglimento della domanda di parte ricorrente.

Quanto alle spese di lite le stesse – non potendosi qui ricorrere al meccanismo di cui all'art. 306, co. 4 cpc. (che altrimenti avrebbe trovato applicazione per le ragioni che in codesta sede non rileva esplicitare) – possono essere integralmente compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

Annulla la cartella di pagamento opposta n. [REDACTED] notificata al ricorrente in data 5 [REDACTED];

integralmente compensa le spese di lite tra le parti.

Vicenza, 14/02/2019.

Il Giudice  
dott. Paolo Talamo